



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DI RIFIUTI RADIOATTIVI E ATTIVITA' ACCESSORIE  
CIG: 8064136F88  
CUI S80012650158201900063**

**Periodo: 1.1.2020 - 31.12.2022 (+ due anni opzionali)**

**CAPITOLATO D'APPALTO**



## ART. 1 - DEFINIZIONI

- a. Unità Locali: vengono denominate unità locali le strutture dell'Università degli Studi di Milano (di seguito: università) produttrici di rifiuti radioattivi ubicate sia nel territorio del Comune di Milano sia nel territorio di altro comune della regione Lombardia e titolari di pratica radiologica.
- b. Materie radioattive: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti (es.: composti marcati per esperimenti in vivo, composti di uranio e torio usati nell'ambito della microscopia elettronica, sorgenti sigillate normalmente usate nell'ambito della ricerca).
- c. Rifiuto radioattivo: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione (es.: rifiuti prodotti nell'ambito delle pratiche concernenti l'utilizzo delle materie radioattive di cui al punto b).
- d. Trasferimento: trasporto di acetato di uranile e composti simili tra le unità locali dell'università site nelle province di Milano e Lodi.

## ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la gestione dei materiali radioattivi che saranno detenuti o prodotti presso le sedi universitarie titolari di pratiche radiologiche nel triennio (+ due anni opzionali) decorrente dalla sottoscrizione del contratto o dal verbale di avvio del servizio.

L'appalto deve intendersi a copertura del servizio di:

- ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalle Unità Locali dell'università attualmente in attività (*Allegato 1*) e da quelle che, non elencate nell'*Allegato 1*, inizieranno la produzione in corso di contratto;
- il servizio di Trasferimento così come definito alla lett. d) del precedente articolo 1.

L'oggetto dell'appalto consta di un solo lotto e comprende le tipologie di servizio specificate nell'*Allegato 2*.

## ART. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

A decorrere dal secondo anno di contratto il corrispettivo verrà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT FOI.

## ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata di 3 anni (+ 2 opzionali).

L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare per ulteriori due anni la durata del contratto, previa favorevole valutazione dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Sarà preciso obbligo dell'Appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l'Appaltante.

## ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO



L'importo complessivo, presunto e non garantito, posto a base della presente gara per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 2 ammonta a € 233.635,00 al netto d'IVA = (euro duecentotrentatremilaseicentotrentacinque/00) ripartiti in base alla tipologia e quantità, presunte e non garantite, conferite durante la vigenza contrattuale, come specificato nell'Allegato 2.

Si precisa che il corrispettivo dovrà comunque intendersi comprensivo di tutte le attività, inclusi la movimentazione ed il trasporto, atte a garantire la corretta esecuzione del servizio, nonché della fornitura dei fusti occorrenti allo stoccaggio provvisorio presso i depositi temporanei delle unità locali dell'università.

## ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Presso ciascuna Unità Locale è attivato un registro di carico e scarico per documentare la data di confezionamento, l'attività ed il trasferimento presso il deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi prodotti.

La tenuta del registro di carico e scarico è affidata al *preposto alla pratica radiologica*, il quale collaborerà con il personale dell'Appaltatore per la predisposizione degli altri documenti necessari al ritiro ed al trasporto dei rifiuti.

## ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, deve essere garantito mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente.

L'Appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto:

- il nominativo ed i recapiti del **responsabile dell'organizzazione del servizio**;
- l'indirizzo e-mail al quale i preposti inoltreranno le richieste di fornitura e/o prelievo.

L'Appaltatore è tenuto a:

- dare riscontro alle richieste di prelievo/fornitura/trasferimento di acetato di uranile ricevute via e-mail dai preposti delle Unità Locali universitarie;
- fornire, per il confezionamento ed il trasporto dei rifiuti radioattivi, fusti testati, certificati e rispondenti alle norme di sicurezza nazionali e internazionali, opportunamente etichettati, della capacità di 60 litri;
- fornire, per il trasferimento di cui alla lettera d) dell'art. 1, contenitori idonei al trasporto ed alla consegna presso l'unità locale richiedente;
- movimentare i contenitori dai depositi di stoccaggio temporaneo agli automezzi;
- effettuare il carico dei fusti sugli automezzi;
- utilizzare, per le operazioni di movimentazione e di trasporto dei materiali, personale opportunamente formato, dotato di adeguati *dispositivi di protezione individuale* (DPI), nonché, ove necessario, di proprie attrezzature (es.: carrelli);
- realizzare il prelievo ed il trasporto dei materiali con automezzi provvisti delle autorizzazioni di legge;
- rilasciare la dichiarazione relativa all'assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento del servizio;
- collaborare alla soluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi;
- fornire i fusti/contenitori **entro 6 giorni lavorativi** a partire dalla data della richiesta inoltrata, tramite e-mail dalle unità locali universitarie;
- effettuare il servizio di prelievo dei rifiuti radioattivi **entro 8 giorni lavorativi** dalla data della richiesta inoltrata, tramite e-mail, dalle unità locali universitarie;



- fornire idonei contenitori rigidi della capacità di 25 litri per lo stoccaggio delle carcasse animali marcate, nonché, al momento del prelievo, il ghiaccio secco per il trasporto delle medesime;
- effettuare il servizio di trasferimento così come definito dalla lett. d) dell'art. 1, entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta inoltrata, tramite e-mail, dalle unità locali universitarie;
- consentire, in caso di controversia sulla classificazione dei rifiuti conferiti, ogni opportuna verifica da parte del personale universitario;
- assumere la responsabilità dei danni derivanti da imprudenza, imperizia e inosservanza delle vigenti normative, delle prescrizioni del presente capitolato o delle direttive impartite dall'Appaltante per l'esecuzione del servizio. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra;
- informare tempestivamente l'Appaltante dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico-amministrativo o tecnico-operativo.

## **ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTANTE**

E' compito dell'Appaltante:

- gestire correttamente i materiali presso le unità locali;
- garantire il corretto confezionamento dei contenitori di trasporto accertando la conformità dei materiali ivi collocati, nonché l'assenza di contaminazione radioattiva sulla superficie esterna dei contenitori medesimi;
- garantire
- stoccare le carcasse animali da conferire alla temperatura di -20°C in idonei contenitori rigidi della capacità di 25 litri;
- fornire tutte le indicazioni necessarie sui materiali radioattivi da conferire;
- collaborare alla compilazione della modulistica prevista per il prelievo ed il trasporto dei rifiuti conferiti all'Appaltatore.

## **ART. 9 - VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio stesso, o perchè imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

## **ART. 10 - GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Qualora i depositi delle Unità Locali e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da una emergenza (es.: perdite e sversamento di sostanze chimiche, allagamenti, incendio, fughe di gas), l'Appaltatore deve garantire, in accordo con l'Appaltante, il tempestivo prelievo di tutti i rifiuti radioattivi presenti nei depositi di stoccaggio temporaneo dell'edificio universitario interessato dall'emergenza.

## **ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a



consegnare all'Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo vigente, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di consegna in caso di esecuzione anticipata. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso fosse superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del proprio documento di identità.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante al concorrente che segue in graduatoria.

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Stazione Appaltante il valore dell'intero deposito cauzionale.

## **ART. 12 - PENALITÀ PER LA RITARDATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertati, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali pecuniarie, comprese tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, commisurate secondo la gravità dell'inadempimento. La misura delle penali è stabilita, dall'Amministrazione Appaltante, a suo giudizio insindacabile.

In particolare, trascorso il termine di 6 giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura dei contenitori inoltrata all'Appaltatore da una unità locale, la penale pecuniaria per ritardato adempimento rimane stabilita nella misura di € 100 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

Trascorso il termine di 8 giorni lavorativi dalla richiesta di effettuazione del servizio di prelievo inoltrata all'Appaltatore da una unità locale, la penale pecuniaria per ritardato adempimento rimane stabilita nella misura di € 100 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

Restano comunque fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.



## **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante.

In particolare costituisce causa di risoluzione espressa del contratto il verificarsi delle seguenti ipotesi:

- inosservanza dei termini di cui al precedente art. 7 per la consegna del materiale e il ritiro dei rifiuti, reiterata per più di cinque volte l'anno;
- qualora intervengano eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo dell'Appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l'Appaltante.

E', inoltre, facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:

- 1) la società aggiudicataria, diffidata due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 12 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) la società aggiudicataria non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Amministrazione;
- 4) il documento unico di regolarità contributiva della Società aggiudicataria risulti negativo per due volte consecutive;
- 5) la Società aggiudicataria reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;
- 6) la Società aggiudicataria ceda il medesimo contratto.

Le cause di risoluzione saranno contestate all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione Appaltante previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione inviata tramite raccomandata A.R.

In caso di risoluzione l'Amministrazione Appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

## **ART. 14 - RECESSO DELL'APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012**





L'Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **ART. 15 - SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso il subappalto nei limiti di legge.

In tal caso l'impresa aggiudicataria provvederà a depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura. Rimane beninteso che le parti di servizio eseguite dal subappaltatore dovranno rispettare tutte le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

L'Amministrazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite nei casi di cui all'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.

In caso di pagamento all'Appaltatore, lo stesso dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **ART. 16 - PAGAMENTI**

Per ogni servizio prestato, previo accertamento della completa ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali, i compensi spettanti saranno liquidati entro 60 gg. dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: Università degli Studi di Milano, Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Via Santa Sofia 9/1 - 20122 Milano e dovrà riportare il seguente Codice Univoco d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: 1DNZ91 - con l'indicazione dell'unità locale produttrice, corredata da idonea documentazione giustificativa (da inserire come allegato alla fattura elettronica), e precisamente:

- copia dei documenti compilati e firmati dal preposto dell'unità locale per il prelievo ed il trasporto del rifiuto;
- dichiarazione relativa all'accettazione dei rifiuti prelevati contenente l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale riguardo allo smaltimento dei medesimi.

## **ART. 17- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante in modo da assicurare la regolare esecuzione del contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni



contenute nei documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa e dal presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

## **ART. 18 - VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto firmato anche dall'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità, entro 5 giorni redige il verbale di ultimazione delle prestazioni e contestualmente ne rilascia il relativo certificato. Il verbale dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore.

## **ART. 19 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura oggetto del presente Capitolato è sottoposta a verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto confermata dal Responsabile del procedimento. Le attività di verifica di regolare esecuzione sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali non oltre tre mesi dalla data della loro ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; la descrizione delle operazioni di verifica di regolare esecuzione; l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di regolare esecuzione. E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.

## **ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare attuazione alle prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante lo svolgimento del servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e dei terzi secondo le normative vigenti.

Inoltre, deve valutare preventivamente i rischi connessi al servizio medesimo individuando le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

Altresì, deve garantire ai propri dipendenti la sorveglianza fisica e medica prevista dal D. Lgs. n. 230/95.

L'Appaltatore dovrà, infine, richiamare all'osservanza degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche le eventuali ditte subappaltatrici.

## **ART. 21 - GARANZIE ASSICURATIVE**





Qualora l'Appaltatore non ne fosse già in possesso dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Appaltante, che dovessero essere causati da dipendenti e/o automezzi durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto per un massimale in primo rischio di € 2.500.000,00 per sinistro.

## **ART. 22 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, è competente il Foro di Milano.

## **ART. 23 - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

## **ART. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal D.Lgs. 196/2003.

Si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti/fornitori ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali", allegato 2 al disciplinare, e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

## **ART. 25 - RINVIO A NORME VIGENTI**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

## **ART. 26 - ALLEGATI INFORMATIVI**

Allegato 1 - Unità Locali dell'Università degli Studi di Milano;

Allegato 2 - Tipologie e quantità delle materie radioattive da gestire e servizi accessori

## **ART. 27 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il presente Capitolato d'Appalto consta di 27 articoli e di 9 pagine.

Sono parti integranti del presente Capitolato gli Allegati 1 e 2 menzionati al precedente art. 26.